



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 113/2024/SRCPIE/VSG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario relatore
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'articolo 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

Visto l'articolo 20 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,

deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n.15/SEZAUT/2015/QMIG e n. 15/SEZAUT/2016/QMIG;

vista la deliberazione n. 13/2024/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma di controllo di questa Sezione per l'anno 2024;

Vista la comunicazione n. 4607 del 13 maggio 2024 inviata al **Comune di Gurro** (VB) in merito al mancato invio a questa Sezione regionale di controllo della relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco del Comune di Gurro, ai sensi del citato art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011;

vista la relazione di fine mandato trasmessa in data 15 maggio 2024 tramite il portale ConTe (prot. Cdc n. 4707);

vista la nota n. 4958 del 23 maggio 2024 con la quale si richiedevano al Comune di Gurro elementi di conoscenza in merito al rispetto degli adempimenti di cui al citato art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011;

vista la nota di riscontro dell'Ente inviata in data 27 maggio 2024 tramite il portale ConTe (prot. Cdc n. 5053);

vista l'ordinanza n. 25 del 28 maggio 2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, autorizzando il collegamento da remoto dei magistrati partecipanti, mediante l'applicativo informatico in uso presso la Corte dei conti;

Udita la relatrice dr.ssa Maria Di vita,

Premesso

L'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 ha introdotto l'obbligo a carico di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

A livello contenutistico, per esplicita previsione del comma 4, la relazione di fine mandato deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la consiliatura ed in particolare deve fornire indicazioni:

- a) sul sistema e gli esiti dei controlli interni;
- b) su eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- c) sulle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) sulla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella

gestione degli enti e società controllate dal Comune o dalla Provincia, con l'indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;

e) sulle azioni di contenimento della spesa e lo stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, e delle caratteristiche dei destinatari di ciascun servizio offerto anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) sulla quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Tale disciplina è attuativa del principio contenuto nell'articolo 2, comma 2, della legge 5 maggio 2009 n. 42 (recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale e finalizzato alla trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità).

Come sottolineato dalla Sezione autonomie (deliberazione N. 15 /SEZAUT/2015/QMIG), la normativa si iscrive nel percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti del corpo elettorale della comunità amministrata; la suddetta relazione costituisce uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente.

Come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza n. 5/2021/EL), l'oggetto del controllo è *"unitariamente il contenuto e la tempestività della relazione di mandato, in quanto direttamente connessa con l'obbligo di accountability degli amministratori (cfr. C. cost. sent. nn. 184/2016, 6/2017, 228/2017, 247/2017, 18/2019, 115/2020): la funzione di sindacato neutrale della Corte dei conti è posta a garanzia della trasparenza di informazioni essenziali per l'esercizio del diritto di voto della comunità amministrata"*.

Alcune sezioni della relazione di fine mandato sono destinate a rappresentare la situazione finanziaria contabile dell'Ente in tale contesto trova la sua ragion d'essere la funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti.

Sempre secondo l'autorevole precedente delle Sezioni Riunite, l'inoltro alla sezione regionale di controllo, quantunque non faccia parte del ciclo di bilancio, è comunque *"espressione di quello stesso dovere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche sulla base delle richiamate norme costituzionali e dell'art. 97 Cost"* ed è funzionale al fatto che la corte dei conti possa verificare, *"con la perizia tipica di tale giudice speciale, la sincerità e veridicità dei contenuti necessari della relazione indicati dal comma 4"*.

I termini di redazione e pubblicazione sono disciplinati dal comma 2 e 3 del D. Lgs. n.

149/2011. In particolare il comma 3 disciplina l'ipotesi di scioglimento anticipato prevedendo che *"In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti"*.

Rispetto alle modalità di computo dei termini e alla data di decorrenza del termine di 20 giorni le Sezioni riunite in sede giurisdizionale hanno chiarito che il riferimento all'art. 4, co. 3, del d.lgs. n. 149/2011 ad opera della legge 7 giugno 1991, n. 182, ai *"venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni"* non può che avere quale *dies a quo* la data di comunicazione del decreto di indizione delle elezioni da parte del Prefetto. *"Il decreto del Ministro dell'interno si limita a fissare la data dello svolgimento del turno annuale delle elezioni amministrative, non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale né comunicato ai sindaci. Sono i Prefetti che, nell'ambito delle rispettive province e sulla base del decreto del Ministro dell'interno provvedono all'adozione dei decreti di convocazione dei comizi per le elezioni comunali da svolgere nel turno annuale di elezioni amministrative"* (sentenza n. 23 del 2022).

Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla presentazione della relazione, nel caso di Comuni che siano commissariati in attesa delle elezioni amministrative, la Sezione autonomie con la deliberazione N. 15 /SEZAUT/2015/QMIG ha espresso il seguente principio di diritto *"la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare; in assenza di un'espressa attribuzione normativa, quella prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica che spetta all'ente locale portare ad attuazione"*.

Ciò in ragione della *ratio* della norma che configura la relazione di fine mandato come un documento con cui gli amministratori rendono edotti gli elettori sulla propria attività e sull'andamento dell'ente nel corso consiliatura (tale orientamento è stato confermato dalla sentenza delle Sezioni riunite n. 22 del 2023).

Per quanto riguarda le conseguenze della mancata presentazione e pubblicazione, il comma dell'art. 4 del d.lgs. 149/2011, ha stabilito per il caso di inadempimento, per il sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il responsabile del servizio finanziario o per il segretario dell'ente, la riduzione della metà, delle tre successive mensilità, rispettivamente,

dell'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito dell'ente.

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza contabile alle Sezioni regionali compete l'accertamento sul contenuto della relazione, sulla tempestività della sottoscrizione e della pubblicità della stessa, mentre in caso di inadempimento, l'irrogazione della sanzione è di competenza esclusiva dell'ente locale (cfr. Sez. aut., n. 15/2015; SS.RR. spec. comp. 13/2022, 22/2023).

Considerato in fatto e in diritto

Dal 20 febbraio 2024 il Comune di Gurro è Commissariato in attesa delle elezioni amministrative, a seguito delle dimissioni, avvenute il 30 gennaio 2024, del sindaco eletto il 12 giugno 2022.

Il Comune di Gurro non ha trasmesso d'iniziativa la relazione di fine mandato a questa Sezione regionale di controllo. Pertanto, con nota del 13 maggio 2024 l'Ente è stato chiamato a fornire chiarimenti in merito al mancato invio della relazione.

L'Ente ha trasmesso la relazione di fine mandato il 15 maggio 2024 tramite il portale ConTe senza una nota di accompagnamento; la medesima risulta sottoscritta e certificata in data 15 maggio 2024. Alla medesima data la relazione non risultava ancora pubblicata sul sito Internet dell'Ente.

Pertanto, con nota n. 4958 del 23 maggio 2024 l'Ente è stato nuovamente invitato a specificare:

- la data di comunicazione all'Ente del decreto prefettizio dell'11 aprile 2024 di convocazione dei comizi per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali e a confermare che in relazione a quest'ultima vi fosse stato un ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 149 del 2011;
- se nel frattempo l'ente avesse adempiuto all'obbligo di pubblicazione indicando il link al proprio sito istituzionale e la data di pubblicazione.

Con nota del 27 maggio 2024 trasmessa tramite il portale ConTe il Segretario comunale reggente ha fornito il seguente riscontro:

"La data di comunicazione/protocollazione dei comizi per l'elezione dei Sindaci e dei Consiglieri Comunali di cui al decreto prefettizio del 11/04/2024 è del 12/04/2024;

- *La relazione di fine mandato è stata redatta dalla sottoscritta, Segretario Comunale reggente del Comune di Gurro e Responsabile del servizio economico finanziario facente funzione, in quanto il posto di Funzionario contabile ad oggi risulta vacante a seguito del collocamento a riposo della dipendente avvenuto in data 30/04/2022, ed ultimata in data*

19/04/2024. La stessa è stata trasmessa al Revisore dei Conti per la sottoscrizione di competenza solamente in seguito all'ottenimento della firma digitale da parte del dimissionario Sindaco (in carica dal 12/06/2022 e dimessosi in data 30/01/2024), il quale ha sottoscritto la relazione medesima in data 15/05/2024. Quanto sopra descritto ha determinato un ritardo nella trasmissione e conseguente pubblicazione della relazione.

La relazione risulta pubblicata nella sezione dell'Amministrazione trasparente dal 23/05/2024 al seguente link [..]"

Da quanto esposto, emerge come l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4 del D. Lgs n. 149/2011 sia avvenuto con notevole ritardo.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza i termini non possono essere in nessun modo considerati ordinatori e, anzi rivestono un ruolo fondamentale proprio in considerazione della finalità delle relazioni di fine mandato. I termini servono infatti a garantire agli elettori un adeguato tempo di valutazione dei contenuti della relazione, a garanzia del consapevole esercizio del diritto di voto (in tal senso cfr. sentenze SS.RR. n. 5/2021 e n. 13/2022, n. 13/2023, 23/2022).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

ACCERTA

l'omessa pubblicazione della relazione di fine mandato, di cui all'articolo 4 del D. Lgs n. 149/2011 nei termini ivi previsti, come specificato in parte motiva.

DISPONE

- che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Commissario Straordinario ed al Segretario comunale del Comune di Gurro (VB);

La presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n.33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi il giorno 29 maggio 2024.

Il Relatore

Dott.ssa Maria DI VITA



MARIA DI
VITA
CORTE DEI
CONTI
30.05.2024
08:26:30
GMT+01:00

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO



ANTONIO
ATTANASIO
CORTE DEI
CONTI
30.05.2024
12:09:47
GMT+01:00

Depositato in Segreteria il **30 maggio 2024**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE



MARGHERITA
RAGONESE
CORTE DEI CONTI
30.05.2024 12:34:28
GMT+01:00